SICUREZZA

PATENTE A PUNTI E CANTIERI

Destinatari: imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del **20 settembre 2024** il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili". Tale decreto definisce il sistema della patente a crediti edilizia (da molti chiamata "**patente a punti**") che rappresenta il nuovo sistema di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e si basa sull'articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Il decreto n. 132/2024 entra **in vigore a far data dal 1° ottobre 2024**.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA: IL PORTALE

La presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti edilizia nel contesto del Decreto n. 132/2024 avviene attraverso un **procedimento digitale sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile a partire dal 1 ottobre 2024**.
I soggetti interessati sono le **imprese e i lavoratori autonomi** che **operano nei cantieri temporanei o mobili**, le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale sono escluse da questo obbligo così come le imprese in possesso di certificazioni SOA di categoria pari o superiore alla terza.
Le imprese e i lavoratori autonomi obbligati devono accedere online al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La domanda può essere presentata **direttamente dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo**, oppure è possibile **delegare un altro soggetto** a presentare la domanda per conto del richiedente, purché la delega sia in forma scritta (es consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF etc. che dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo che potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti).

INFORMAZIONI AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Le imprese e i lavoratori autonomi devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) dell'avvenuta presentazione della domanda entro 5 giorni dal deposito.

REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE IL RILASCIO DELLA PATENTE A PUNTI

Nel processo di presentazione della domanda, l'impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.gs 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente;
- Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.

Per ottenere la patente, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato e autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27 del D.Lgs. 81/08:
- Alcuni requisiti, ossia l'iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC e la certificazione di regolarità fiscale, sono autocertificati ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.
- Gli altri requisiti, come l'adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP, sono attestati con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

COME AVVIENE IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA? E QUALI SONO I CONTENUTI?

Una volta presentata la domanda, se tutti i requisiti sono soddisfatti, la patente a punti è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. La patente conterrà le seguenti informazioni:
- Dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo;
- Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio attribuito al momento del rilascio (30 punti iniziali);
- Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- Aggiornamenti sull'esito di eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei punti.

VERDE Consulting S.r.l. via Ripe, 26 – 26/A - 25069 VILLA CARCINA (BS)
tel. 030 8982865 – E-Mail info@verdeconsulting.it

Le informazioni contenute nella patente a crediti edilizia sono conservate per tutta la sua vigenza e, nel caso di sospensione o decurtazione di punti, per un periodo massimo di 5 anni dall'iscrizione al portale

SITUAZIONI PARTICOLARI

Attività in corso durante l'esame della domanda: nelle more del rilascio della patente, è consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di continuare a operare nei cantieri temporanei o mobili, a meno che non ricevano una comunicazione diversa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Se, a seguito di controlli successivi al rilascio della patente, vengono accertate dichiarazioni non veritiere riguardanti uno o più requisiti, la patente può essere **revocata**. In tal caso, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente solo dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla revoca.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: CHI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DELLA PATENTE A PUNTI?

Le modalità per l'esibizione delle informazioni devono essere definite dall'Ispettorato nazionale del lavoro, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. A questi dati hanno accesso:
- i titolari della patente o loro delegati;
- le pubbliche amministrazioni;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
- il responsabile dei lavori;
- i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

LA CIRCOLARE INL N. 4 DEL 23 SETTEMBRE 2024 SULLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA

In attuazione del Decreto n. 132/2024, l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
A decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/

Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.
La circolare ricorda che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

LE PROSSIME SCADENZE PER LA RICHIESTA DELLA PATENTE A PUNTI

In fase di prima applicazione è possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/08, qualora richiesti dalla normativa vigente.
L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, secondo il modello allegato alla circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La **trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino la 31 ottobre 2024**, l'operatore dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro il 31/10/2024.
A partire dal **1° novembre 2024** non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Riferimento: dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)

VERDE Consulting S.r.l. via Ripe, 26 – 26/A - 25069 VILLA CARCINA (BS)
tel. 030 8982865 – E-Mail info@verdeconsulting.it

DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO PROROGATO AL 2025

***Destinatari:** qualificazione dei tecnici manutentori sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio*

Ancora una **proroga all'entrata in vigore dell'art. 4 del D.M. 01/09/2021** cosiddetto "Decreto Controlli". Infatti, con il **Decreto del Ministero dell'Interno del 13/09/2024**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2024, viene spostato di un ulteriore anno il termine per la qualificazione dei tecnici manutentori sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Nelle considerazioni del decreto 13/09/24, è indicato che viste le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di **idonee sedi di esame** dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati attualmente non ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale, e l'esigenza di portare a compimento l'implementazione della specifica **applicazione informatica per la gestione del riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato**, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ritenuto di posticipare di un ulteriore anno il termine della qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore.
Per tali motivi, pertanto, il comma 1-bis dell'art. 6 del D.M. 01/09/2021 viene così modificato: "Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal **25 settembre 2025**".

Riferimento: dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)

SICUREZZA SULLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

***Destinatari:** Aziende che utilizzano PLE*

Il 12 settembre 2024 il Ministero del Lavoro ha emesso una a **circolare esplicativa** che riporta le norme e procedure per migliorare la sicurezza nell'impiego delle **piattaforme di lavoro elevabili** (**PLE**).
Secondo la circolare, basata su **dati raccolti dall'INAIL e dal Coordinamento Tecnico Interregionale**, una notevole quota di incidenti sul lavoro avviene a causa di guasti strutturali delle PLE, in particolare quelle con meno di dieci anni di operatività. La causa degli incidenti sembra frequentemente ricondursi a difetti di **progettazione e produzione**, per cui si rileva di fondamentale importanza prestare attenzione a queste fasi iniziali.
La comunicazione ministeriale elenca anche i documenti necessari da conservare e presentare, compreso il **registro di controllo**. Questo registro serve a dimostrare il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione previsti dall'articolo 71, commi 4 e 8, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Vengono poi indicate le zone e i componenti delle PLE più suscettibili a danni strutturali:
- Zone di articolazione e rotazione
- Bracci articolati e telescopici
- Zone con rinforzi locali, come il fazzoletto di rinforzo
- Torrette porta ralla
- Stabilizzatori
- Cilindri per il sollevamento o l'estensione dei bracci

Riferimento: dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)

VERDE Consulting S.r.l. via Ripe, 26 – 26/A - 25069 VILLA CARCINA (BS)
tel. 030 8982865 – E-Mail info@verdeconsulting.it